

REGOLAMENTO (CEE) N. 1991/88 DEL CONSIGLIO
del 30 giugno 1988
che modifica il regolamento (CEE) n. 3568/83 relativo alla formazione dei prezzi
per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la fissazione dei prezzi e delle condizioni nel campo del trasporto di merci su strada tra gli Stati membri è attualmente disciplinata dal regolamento (CEE) n. 3568/83 del Consiglio, del 1° dicembre 1983, relativo alla formazione dei prezzi per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri ⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 20, tale regolamento è valido fino al 31 dicembre 1988 e che il Consiglio deve quindi decidere in merito al regime ulteriore applicabile ai prezzi ed alle condizioni di tali trasporti;

considerando che l'organizzazione del mercato dei trasporti di merci su strada è in pieno sviluppo;

considerando che per garantire la continuità della politica comunitaria nel settore tariffario è opportuno prorogare

fino al 31 dicembre 1989 la durata di validità del regolamento (CEE) n. 3568/83; che la scadenza fissata per la decisione del Consiglio in merito al regime ulteriore applicabile ai prezzi ed alle condizioni dei suddetti trasporti dev'essere di conseguenza differita al 31 dicembre 1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Il regolamento (CEE) n. 3568/83 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 20, secondo comma, la data del 31 dicembre 1988 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1989;
- 2) all'articolo 20, terzo comma, la data del 31 dicembre 1987 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. SCHWARZ-SCHILLING

⁽¹⁾ GU n. C 3 del 7. 1. 1988, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 167 del 27. 6. 1988.

⁽³⁾ GU n. C 35 dell'8. 2. 1988, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 1.